

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Linee Guida
***per il Riconoscimento, Controllo,
Sospensione e Revoca delle
Organizzazioni di Produttori***

ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DM 3 febbraio 2016 n. 387

Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	Requisiti per il riconoscimento come O.P.	3
2.1	Fascicolo aziendale	5
2.2	Documenti da controllare ai fini del riconoscimento delle O.P.	5
2.2.1	Sezioni di O.P.	7
2.2.2	O.P. con soci in più Regioni	7
3	Elenco nazionale delle O.P. e relativi adempimenti.	8
4	Controlli della permanenza dei requisiti di riconoscimento delle O.P.	9
4.1	Controlli su O.P. con soci in più Regioni.....	10
4.2	Registro di carico e scarico.....	11
4.3	Redazione del bilancio	11
5	Comunicazioni	12
6	Riconoscimento di O.P. non ai sensi del Reg. (UE) 1308/13.....	12
7	Allegati	13
7.1	Allegato 1 – Riferimenti della O.P. riconosciuta	13
7.2	Allegato 2- Elenco delle O.P. riconosciute	14
7.3	Allegato 3 - Comunicazioni annuali alla UE.....	14
7.4	Allegato 4 - Registro di carico e scarico del prodotto	15
7.5	Allegato 5 - Riepilogo del Registro di carico e scarico.....	16

1 PREMESSA

Il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387 (di seguito indicato per brevità come Decreto) reca le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) n.1308/13 e che operano nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/13 ad esclusione dei seguenti:

- a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- b) prodotti ortofrutticoli;
- c) prodotti ortofrutticoli trasformati.

Le presenti Linee Guida sono emanate in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto e sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti attuativi dello stesso.

In caso di revisione delle disposizioni dell'Unione Europea che modificano gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n.1308/13 relativamente al riconoscimento delle O.P., il Ministero, previa condivisione con le Regioni, provvederà ad aggiornare le presenti Linee Guida.

2 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO COME O.P.

Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che i soci indiretti dell'O.P. siano sottoposti agli stessi obblighi statutari dei soci diretti.

Ai fini del rispetto dell'obbligo di conferimento, il conferimento da parte dei soci all'O.P. può riguardare o la materia prima prodotta dagli stessi o il prodotto derivante da un suo processo di trasformazione.

Ai fini della verifica dell'obbligo che la O.P. sia costituita su *"iniziativa dei produttori"* si applica quanto previsto dal paragrafo 2.2, lett. c) delle presenti Linee Guida.

Le Regioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) e c) del Decreto, attraverso l'emanazione di propri atti applicativi, possono definire i parametri minimi più elevati e per ogni singolo settore individuare il parametro da utilizzare informandone il Ministero. Con riferimento all'art. 3, comma 2, lettera c), punto 2 del Decreto, la quantità o il volume possono essere indicati sia in termini economici che in termini fisici.

Il valore della produzione commercializzata dalle O.P. in sede di riconoscimento, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente o, nel caso la società sia di recente costituzione e quindi non disponga ancora di un bilancio annuale approvato, dalla documentazione contabile e fiscale dei soci, come previsto all'art. 4, comma 4, lettera a) del DM 387/2016.

Nello specifico, gli statuti delle O.P. devono prevedere espressamente i seguenti contenuti, che possono essere anche disciplinati da eventuali regolamenti assembleari interni:

- a) gli obblighi per i soci previsti dal Decreto e, in particolare, dall'art. 153 del Reg. (UE) n.1308/13;
- b) che le O.P. assicurino il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con il Regolamento (UE) n.1308/13:
 - 1. a tal fine, gli statuti o eventuali regolamenti interni previsti dagli stessi e adottati devono prevedere che un singolo produttore non possa detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie;

2. in deroga al punto 1, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi:
 - i. nel caso di O.P. costituite solamente da due soci costituiti in forma di cooperativa, la percentuale massima dei diritti di voto non potrà superare il 50 %;
 - ii. nel caso di O.P. costituite da due soci di cui uno solo è costituito in forma di cooperativa, il limite del 35% non si applica alla cooperativa.
3. in deroga al punto 1, la percentuale massima delle quote societarie è diversamente definita per i seguenti casi:
 - i. nel caso di O.P. costituite **in forma di cooperativa**, la percentuale massima di quote societarie che un socio produttore può detenere non potrà superare il 74% e sempre nel rispetto dell'articolo 2525 del Codice Civile;
 - ii. nel caso di O.P. costituite **non in forma di cooperativa**, qualora un singolo produttore sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima O.P., il controllo sui voti espressi da questo produttore, direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto; allo stesso modo le quote societarie della O.P. detenute da questo singolo produttore, direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.
- c) che la durata minima dell'adesione di un produttore alla O.P. non può essere inferiore a 1 anno e che la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla O.P. con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio contabile/finanziario ed acquista efficacia alla fine dell'esercizio sociale o alla conclusione di un eventuale programma pluriennale per il quale il socio si è impegnato formalmente. L'O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra O.P.;
- d) la non determinazione delle decisioni dell'O.P. da parte dei soci non produttori; a tal fine questi ultimi non possono:
 1. rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P.;
 2. svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P.;
 3. beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'O.P.;
 4. assumere cariche sociali.
- e) le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;
- f) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;
- g) che le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione devono tener conto delle indicazioni del successivo paragrafo 4.3;
- h) ad esclusione delle O.P. che negoziano, norme sulla concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Le specifiche sopra richiamate devono essere espressamente inserite nello Statuto anche per le O.P. costituite in società consortili.

Nel rispetto dell'art. 153 del Regolamento (UE) n. 1308/13 devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci uno o più regolamenti interni che definiscano le regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale nonché le modalità di produzione (intese sia sotto il profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci.

2.1 FASCICOLO AZIENDALE

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, il Ministero, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale.

2.2 DOCUMENTI DA CONTROLLARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE O.P.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto, le O.P. devono presentare alle Regioni, per una successiva verifica, la seguente documentazione:

a) Atto costitutivo, Statuto e/o eventuali regolamenti interni, ove adottati, che prevedano:

1. la presenza degli obblighi indicati dall'articolo 153 del Reg. (UE) n.1308/13 in particolare di uno o più obiettivi tra quelli elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento; le O.P. del settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, devono perseguire uno o più degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 3, lettera b);
2. l'obbligo per i soci di cedere o di conferire alla O.P. una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume; al riguardo, per i settori sotto indicati, occorre tener conto delle relative specifiche:
 - o per le O.P. del settore latte e dei prodotti lattiero caseari che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi dell'articolo 149 del Reg. (UE) n. 1308/13, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dei due anni precedenti;
 - o per le O.P. delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi degli articoli 170 e 171 del Reg. (UE) n.1308/13, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente (per "media della produzione dell'anno precedente" si intende la "produzione dell'anno precedente").
3. l'obbligo per i soci a rispettare le regole adottate dalla O.P. in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; a tal fine devono essere previste apposite procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle predette regole;
4. l'obbligo per i soci ad aderire ad una sola O.P., per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale e/o biologico possono aderire a più O.P. per il medesimo prodotto. La verifica viene fatta incrociando i CUAA delle basi sociali delle O.P. riconosciute dalle Regioni. Nelle more dell'avvio della nuova procedura informatica AGEA/SIAN, qualora le basi associative non siano già presenti in SIAN e nel caso di O.P. con soci in più Regioni, la Regione di riferimento chiede alle altre Regioni in cui opera l'O.P. detta verifica sulla base di quanto previsto al capitolo 2.2.2);
5. l'obbligo per i soci a fornire le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione;

6. la presenza di disposizioni inerenti il controllo democratico da parte dei produttori della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
 7. la trasparenza delle modalità di adesione e di recesso all'organizzazione con la presenza della previsione della durata minima dell'adesione di un produttore alla O.P. (non inferiore a 1 anno) e la presenza della previsione che la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla O.P. con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso deve essere efficace o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, dovrà rilasciare al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra O.P.;
 8. la presenza di disposizioni che assicurino che, da parte dei soci non produttori, non ci sia possibilità di determinazione delle decisioni dell'O.P. e a tal fine, l'espressa previsione che gli stessi non possano:
 - o rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P.;
 - o assumere cariche sociali;
 - o svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P.;
 - o beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'O.P..
 9. la presenza delle modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;
 10. la presenza di sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;
 11. la presenza di regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
- b) Atti, disposizioni interne, modelli e strutture organizzative volte ad offrire sufficienti garanzie sulla capacità della O.P. di raggiungere gli obiettivi statuari; ciò può essere verificato attraverso:
1. la presentazione di una relazione tecnico-amministrativa-commerciale e sulle strutture tecniche dell'O.P. idonee alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale e tecnico;
 2. la presenza di un supporto amministrativo alla tenuta della contabilità della società;
 3. la constatazione della presenza della figura di un referente tecnico e commerciale;
 4. la presenza della sede organizzativa;
 5. la durata della società.
- Quanto sopra indicato è da ritenersi applicabile anche per le O.P. del settore latte, delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo, in conformità anche a quanto previsto dagli articoli 149, 170 e 171 del Reg. (UE) n. 1308/13.
- c) Copia conforme del verbale assembleare dei soci che indichi la volontà da parte dei soci di richiedere il riconoscimento, incaricando il legale rappresentante di formalizzare l'istanza;
- d) Elenco soci diretti conforme al libro soci ed Elenco soci indiretti - trasmesso dalla forma associata aderente - presenti alla data di richiesta del riconoscimento, con indicazione del CUAA; detto Elenco potrà eventualmente essere verificato sui fascicoli aziendali di soci diretti e indiretti, di cui al punto 2.2.2;
- e) Ultimo bilancio d'esercizio chiuso dalla società richiedente completo di nota integrativa o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi DPR n.445/2000) relativa al valore e volume di produzione commercializzata, ivi specificando la quota ceduta o conferita dai soci;
- f) Per le O.P. che negoziano, copia dei mandati a vendere con una durata minima di un anno e rilasciati dagli aderenti, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi DPR n.445/2000 relativa alla presenza presso la O.P. di tali mandati, con allegato Elenco degli stessi;

- g) Per le società di nuova costituzione, qualora non sia disponibile il bilancio, fatture di vendita relative al prodotto commercializzato, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dai soci conferenti limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore, oggetto di richiesta di riconoscimento, inerenti l'esercizio sociale indicato nello Statuto antecedente l'anno in cui è presentata l'istanza di riconoscimento. La Regione competente può autorizzare la società richiedente a presentare tale documentazione nelle seguenti modalità:
1. totalità della documentazione afferente al richiedente;
 2. in caso di non disponibilità del bilancio da parte del richiedente, fatture di vendita del prodotto oggetto di riconoscimento da parte dei soci, almeno fino alla concorrenza del valore o volume minimo di produzione commercializzata, in conformità all'Allegato I del Decreto.
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi DPR n.445/2000 che impegna il legale rappresentante della costituenda O.P. a redigere il bilancio tenendo conto anche delle indicazioni previste dal paragrafo 4.3 delle presenti Linee Guida. Per le O.P. o le Sezioni di O.P. già riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/13 e per le O.P. che sono state riconosciute in base al diritto nazionale previgente, e il cui riconoscimento è stato successivamente adeguato al Reg. (UE) n.1308/13 e che debbono adeguarsi al Decreto, le Regioni devono chiedere l'intera documentazione suddetta.

2.2.1 SEZIONI DI O.P.

Le O.P. che svolgono attività su più settori o prodotti o gruppi di prodotto possono costituire, inserendo specifiche previsioni nello Statuto e negli eventuali regolamenti, una o più "Sezioni O.P." per ciascun settore o prodotto o gruppi di prodotto di interesse. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello Statuto con la dicitura "Sezione O.P.", i requisiti e i parametri individuati nei commi precedenti riguardano esclusivamente tale Sezione e i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine il bilancio, completo di nota integrativa, deve essere redatto dando evidenza della gestione separata della "Sezione O.P.".

Per il riconoscimento, nel caso il bilancio non dia già evidenza delle "gestione separata", la costituenda O.P. deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi DPR n.445/2000 relativa al valore e al volume di produzione commercializzata ceduta o conferita dai soci della "Sezione O.P." specificando la fonte documentale utilizzata.

2.2.2 O.P. CON SOCI IN PIÙ REGIONI

In caso di O.P. con soci in più Regioni, la Regione competente ai fini del riconoscimento (di seguito denominata Regione di riferimento) coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

Ai fini del riconoscimento delle O.P. con soci in più Regioni, si considerano tutti i soci produttori aderenti con aziende ubicate nelle Regioni in cui l'O.P. intende svolgere la propria attività e il VPC complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto consegnato dai soci (conferenti) produttori.

Le informazioni di base che la Regione di riferimento chiede di verificare alle altre Regioni interessate, sono le seguenti:

- a) solo nel caso in cui le basi associative delle O.P. non siano già presenti in SIAN, la non adesione delle aziende agricole socie ad altre O.P. per lo stesso settore/prodotto, tenendo conto dei casi debitamente giustificati;

- b) il controllo della produzione realizzata dai soci ubicati nella Regione interessata e conferita all'O.P. nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa;
- c) controllo, eventualmente anche in loco, su un campione di aziende socie dell'OP operante nella singola Regione, ai fini di verificare l'esistenza dell'azienda e le tipologie produttive, anche sulla base delle informazioni acquisite dalle banche dati ufficiali.

Il campione è definito secondo le dimensioni dell'O.P., in base ai seguenti scaglioni:

- 1. 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5;
- 2. 2% da 201 a 500 soci produttori;
- 3. 1% da 501 a 1.000 soci produttori;
- 4. 0,5% oltre 1.000 soci produttori.

Le Regioni con propri provvedimenti possono incrementare tali percentuali.

Qualora l'O.P. abbia soci in più Regioni o Province autonome, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni e Province autonome interessate su richiesta della Regione di riferimento secondo il citato campione; nel caso in cui la Regione interessata non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di sessanta giorni, o qualora comunichi l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione di riferimento, informata la Regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, provvedendo, se del caso e se possibile, ad effettuare essa stessa gli accertamenti ritenuti necessari.

3 ELENCO NAZIONALE DELLE O.P. E RELATIVI ADEMPIMENTI.

Il Ministero gestisce l'Elenco nazionale delle O.P. riconosciute dalle Regioni.

L'iscrizione nell'Elenco estende la validità del riconoscimento delle O.P. a livello nazionale, anche ai fini dell'accesso ad eventuali contributi nazionali e/o regionali a beneficio sia dell'O.P. stessa che dei soci produttori che vi aderiscono.

Le Regioni trasmettono le informazioni relative alle O.P. riconosciute al Ministero secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

Il Ministero assegna un codice univoco alle O.P. iscritte nell'Elenco nazionale e lo comunica all'O.P. interessata ed alla Regione di riferimento, tenendo conto delle indicazioni presenti nell'Allegato 1 del Decreto.

Il Ministero cura la pubblicazione dell'Elenco nazionale sul relativo sito Internet (www.politicheagricole.it), con aggiornamento dei dati almeno trimestrale.

4 CONTROLLI DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO DELLE O.P.

Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione tecnica, amministrativa e contabile presentata dalle O.P. ed anche attraverso accertamenti in loco presso la sede dell'O.P. e dei loro soci.

La verifica della permanenza dei requisiti delle O.P. è realizzata attraverso controlli diretti della loro attività e attraverso controlli su un campione dei soci.

I controlli sul rispetto degli obblighi da parte dei soci produttori conferenti dell'O.P. devono essere effettuati secondo quanto disposto dal Decreto - con cadenza almeno triennale - su un campione variabile della base sociale, in base ai seguenti scaglioni:

1. 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5;
2. 2% da 201 a 500 soci produttori;
3. 1% da 501 a 1.000 soci produttori;
4. 0,5% oltre 1.000 soci produttori.

Al fine del controllo dei requisiti per la permanenza del riconoscimento, le O.P. devono presentare la seguente documentazione, che può essere resa anche su supporto informatico:

- a) Statuto, se modificato;
- b) Regolamenti interni (con copia autentica del verbale di approvazione), se adottati o modificati;
- c) Elenco soci diretti e indiretti, suddivisi per Regioni, utilizzando anche appositi programmi informatici;
- d) Dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 dal legale rappresentante dell'O.P.;
- e) Ultimo bilancio d'esercizio chiuso dall'O.P. completo di nota integrativa, con le specifiche previste per la nota A1;
- f) Organigramma vigente della O.P.;
- g) Resoconto sull'attività svolta, specificando:
 - o l'assistenza fornita ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche di cui dispone;
 - o l'attività commerciale (ad es. principali canali commerciali, aree di vendita, gamma di prodotto, modalità di contrattazione, organizzazione della rete commerciale...) e le modalità organizzative delle stesse;
 - o la strutturazione della base produttiva; in caso di soci in più Regioni, indicazione del volume di prodotto commercializzato proveniente dalle singole Regioni.
- h) Il bilancio e/o registro di carico e scarico per garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall'O.P., per il settore o prodotto o gruppo di prodotti oggetto di riconoscimento. Il metodo di controllo della prevalenza dell'attività dell'O.P. deve essere effettuato rapportando il valore del prodotto acquistato da terzi al valore della VPC;
- i) La verifica della quota del 50% di produzione ceduta o conferita dal socio produttore alla O.P. avviene attraverso il controllo delle fatture e/o dei documenti di trasporto (DDT) del socio all'O.P., in particolare devono esserne raffrontati i quantitativi con le produzioni stimate in base ai dati disponibili sul fascicolo aziendale SIAN (es. superfici, consistenze animali, ecc.) e/o in altre banche dati ufficiali;
- j) Per le O.P. del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi degli articoli 170 e 171 del Reg. (UE) n. 1308/13, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50%

della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente (per "media della produzione dell'anno precedente" si intende la "produzione dell'anno precedente");

- k) Per le O.P. del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi dell'art. 149 del Reg. (UE) n. 1308/13, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente (per "media della produzione dell'anno precedente" si intende la "produzione dell'anno precedente").

Tale documentazione è fornita dalle O.P., anche su base informatica, con cadenza almeno triennale.

Il valore della produzione commercializzata (VPC) delle O.P. in sede di controllo e verifica, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della O.P. riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuato il controllo.

4.1 CONTROLLI SU O.P. CON SOCI IN PIÙ REGIONI.

In caso di O.P. con soci in più Regioni, la Regione competente ai fini della verifica per il mantenimento del riconoscimento (di seguito denominata Regione di riferimento) coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

Ai fini della verifica per le O.P. con soci in più Regioni, si considerano tutti i soci produttori aderenti con aziende ubicate nelle Regioni in cui l'O.P. svolge la propria attività e il VPC complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto consegnato dai soci (conferenti) produttori.

Le informazioni di base che la Regione di riferimento chiede di verificare alle altre Regioni interessate, sono le seguenti:

- a) solo nel caso in cui le basi associative delle O.P. non siano già presenti in SIAN, la non adesione delle aziende agricole socie ad altre O.P. per lo stesso settore/prodotto, tenendo conto dei casi debitamente giustificati;
- b) il controllo della produzione realizzata dai soci ubicati nella Regione interessata e conferita all'O.P. nell'arco temporale prescritto, qualora questa determini il raggiungimento del minimo previsto dalla normativa;
- c) controllo, eventualmente anche in loco, su un campione di aziende socie dell'O.P. operante nella singola Regione, ai fini di verificare l'esistenza dell'azienda e le tipologie produttive, anche sulla base delle informazioni acquisite dalle banche dati ufficiali.
- d) La verifica della quota del 50% di produzione ceduta o conferita dal socio produttore alla O.P. avviene attraverso il controllo delle fatture e/o dei documenti di trasporto (DDT) del socio all'O.P., in particolare devono esserne raffrontati i quantitativi con le produzioni stimate in base ai dati disponibili sul fascicolo aziendale SIAN (es. superfici, consistenze animali, ecc.) e/o in altre banche dati ufficiali.

Il campione è definito secondo le dimensioni dell'O.P., in base ai seguenti scaglioni:

- 5% da 5 fino a 200 soci produttori, comunque con un minimo di 5;
- 2% da 201 a 500 soci produttori;
- 1% da 501 a 1.000 soci produttori;
- 0,5% oltre 1.000 soci produttori.

I relativi accertamenti sono effettuati dalle Regioni competenti su richiesta della Regione di riferimento secondo il citato campione; nel caso in cui la Regione non corrisponda alla richiesta di accertamento entro il termine di sessanta giorni, o qualora comunichi l'impossibilità di assolvere alla richiesta entro tale termine, la Regione capofila, informata la Regione competente, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria stessa, prevedendo, se del caso e se possibile, ad effettuare essa stessa gli accertamenti ritenuti necessari.

Nel caso di O.P. costituite da soci con sede in Regioni diverse, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

I controlli previsti dall'articolo 7 del Decreto devono essere integrati da una visita ispettiva presso ogni O.P. riconosciuta con una cadenza almeno triennale, salvo ulteriori controlli sulla base di criteri definiti dalle singole Regioni.

4.2 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

L'O.P. è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/cede all'O.P., nonché l'uscita dello stesso.

Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito/venduto all'O.P. da ciascun socio produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto; in caso di O.P. con soci in più Regioni, le registrazioni dovranno essere suddivise per ciascuna Regione di attività e per ogni Sezione o prodotto.

Le O.P. devono predisporre, inoltre, un estratto riepilogativo del registro di carico e scarico, da redigere secondo il modello dell'Allegato (n. 4 e n. 5).

Le O.P. interregionali, oltre al riepilogo complessivo, devono produrne anche uno per ciascuna regione di operatività. Le O.P. riconosciute per più settori devono produrne uno per ciascun settore.

Nel caso in cui l'O.P. utilizzi già normalmente documenti o registri simili anche di natura informatica, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati almeno gli stessi elementi sopra riportati.

Le Regioni, per motivi di attività amministrativa interna, possono prevedere degli appositi registri di tenuta delle entrate ed uscite di produzione.

4.3 REDAZIONE DEL BILANCIO

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, le O.P., relativamente alla voce **A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni** - del Conto economico, nella nota integrativa, devono rendere le seguenti specifiche (disaggregando il dato della voce A1):

- o dettagliare il valore e le quantità di prodotto commercializzato, suddivise per ogni Regione di provenienza derivante esclusivamente dal prodotto dei soci aderenti all'O.P. o alla Sezione O.P.;
- o indicare il valore, con riferimento a ciascun settore o prodotto oggetto di riconoscimento, della produzione conferita o ceduta dai soci;
- o indicare la quantità di prodotto, in modo distinto, acquistato da terzi;
- o indicare la quantità di prodotto proveniente da soci non aderenti alla eventuale **Sezione O.P.**.

I dati suddetti devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.

Nel caso della Sezione O.P. il bilancio deve dare evidenza della gestione separate ed in particolare nella nota integrativa i dati disaggregati di cui sopra devono essere riferiti esclusivamente al prodotto ceduto/conferito dai soci aderenti alla Sezione stessa.

5 COMUNICAZIONI

Le Regioni comunicano all'Ufficio PQAI II del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

- **entro 15 giorni** dal provvedimento di riconoscimento, le informazioni relative alla O.P. riconosciuta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 ed entro il 1 dicembre di ogni anno la scheda di cui all'Allegato 2.
- **entro il 15 marzo di ogni anno**, i dati riferiti all'anno precedente, di cui all'art. 154, paragrafo 4, lettera d) del Reg. (UE) n.1308/13 (Allegato 3);
- **entro il 31 gennaio di ogni anno** ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 15164 del 12/10/2012, le comunicazioni previste dall'art.1, paragrafo 1 del Reg. (UE) n.511/2012, comprensive del numero dei soci e dei volumi espressi in tonnellate. A tal fine le O.P. del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari devono comunicare alle Regioni e Province Autonome **entro il 15 gennaio di ogni anno** le comunicazioni relative al numero dei soci e ai volumi espressi in tonnellate.

6 RICONOSCIMENTO DI O.P. NON AI SENSI DEL REG. (UE) 1308/13

Su indicazione della Commissione UE, non può essere riconosciuta un'organizzazione di produttori per i settori che non figurano nell'Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/13, a norma del Regolamento (UE) n.1308/13 e, quindi, non può beneficiare *“di nessuna delle disposizioni del regolamento OCM che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute”*.

La Commissione, tuttavia, indica la possibilità che lo Stato membro riconosca una organizzazione di produttori sulla base di una specifica norma nazionale; con tale riconoscimento l'O.P. ha la facoltà di accedere alle forme di sostegno attivate nei Programmi di sviluppo rurale.

Pertanto, le Regioni hanno la facoltà di riconoscere O.P. anche per **tutti** i settori o prodotti che non figurano nell'Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/13, nelle more di adozione di uno specifico atto normativo, adottando la seguente procedura:

1. richiamare la norma nazionale di riferimento (D.Lgs. 228/01 e smi) o norme sopravvenienti;
2. applicare i criteri e i requisiti di riconoscimento indicati nel DM 387/2016;
3. comunicare il predetto riconoscimento al Ministero che provvede alla predisposizione di una specifica Sezione nell'Elenco nazionale delle O.P.; per tali O.P. non si procede alla comunicazione da inviare alla Commissione UE ai sensi dell'art. 154, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/13.

Analogo trattamento è rivolto alle O.P. del settore delle piante officinali previste nell'Allegato 1 del Decreto e che non sono comprese nel DM n.9084/2014 relativo al settore ortofrutticolo individuate con il codice NC ex1211 90 86 (basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (*Origanum vulgare spp*), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati).

7 ALLEGATI

7.1 ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI DELLA O.P. RICONOSCIUTA

Organizzazione dei produttori riconosciuta dalla Regione _____

Denominazione dell'O.P.			Numero d'ordine nell'albo regionale, se costituito	
Provvedimento regionale di riconoscimento N.			Data del riconoscimento	
Sede legale				
Sede operativa				
Forma giuridica				
Codice fiscale		Partita IVA		
PEC	E-mail	Telefono		Nominativo del Referente
Iscritta alla competente	Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di			Data di iscrizione
Settore produttivo				
Regioni di operatività Numero produttori aderenti	Regione ____ N. ____	Regione ____ N. ____	Regione ____ N. ____	Regione ____ N. ____
Valore o volume della produzione commercializzata (o eventuali deroghe previste dal Decreto)				

7.2 ALLEGATO 2- ELENCO DELLE O.P. RICONOSCIUTE

N. progr.	Codice Univoco	Denominazione	Forma societaria	CUAA	P. IVA	Sede	Data ricon.	Settore	Prov. Regionale N.	Revoca ricon. (N. e data del provvedim).
1										
2										
3										
4										

7.3 ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONI ANNUALI ALLA UE

O.P.	DENOMINAZIONE	SETTORE	PROSPETTO ANNO 20...		
			RICONOSCIMENTO	RIGETTO	REVOCA
			DATA	DATA	DATA
O.P.					
O.P.					
O.P.					
O.P.					
O.P.					

7.4 ALLEGATO 4 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEL PRODOTTO

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale (1) per l'anno _____ o per l'esercizio fiscale-contabile _____

PARTE CARICO

PRODOTTI	Prodotto dei soci (2)	Acquisti da non soci	Totale prodotto commercializzato dall'O.P. nell'anno
	Quantità (X)	Quantità (Y)	Quantità (X+Y)
PRODOTTO 1			
PRODOTTO 2			
PRODOTTO 3			
PRODOTTO n			
TOTALE			

(1) per n. Regioni in caso di O.P. interregionali

(2) comprende tutto il prodotto conferito all'O.P.. I quantitativi indicati in questa colonna devono corrispondere al totale della colonna A del modello riportato nell'Allegato 5

7.5 ALLEGATO 5 - RIEPILOGO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale (1) per l'anno _____ o per l'esercizio fiscale-contabile _____

PARTE SCARICO

PRODOTTI	A Quantità	B Valore unitario	C Valore Totale
PRODOTTO 1			
PRODOTTO 2			
PRODOTTO 3			
PRODOTTO n			
TOTALE			

(1) per n. Regioni in caso di O.P. interregionali

- la quantità indicata per ciascun prodotto deve corrispondere al "Prodotto dei soci" di cui al modello riportato nell'Allegato 4 e costituisce il prodotto regionale rappresentato in quantità fisica;
- il valore indicato per ciascun prodotto costituisce il prodotto regionale rappresentato espresso in valore.